

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 3 febbraio 2012, nn. 1 e 2; 11 aprile 2012, n. 12; 28 giugno 2012, n. 28; 6 novembre 2012, n. 54; 27 dicembre 2012, n. 69; 21 marzo 2013, n. 8; 27 aprile 2015, n. 11; 27 dicembre 2016, n. 43; 27 dicembre 2016, n. 44; 5 luglio 2017, n. 27; 21 dicembre 2018, n. 48; 16 ottobre 2019, n. 38; 19 novembre 2020, n. 23)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 24 febbraio 2012, ha impugnato gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 3; 17; 26; 32; 43; 44; 50; 52, comma 4; 55)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 18/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 16, comma 3; 26, nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della L.R. 8/96; 32; 50; 52, comma 4; 55, comma 1; ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità cost. degli artt. 10, 14 e 15; ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo l'art. 17; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 44)

Art. 39¹⁵

(Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)

1. Considerata l'eccezionalità della crisi economico-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) sono autorizzati ad ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023¹⁶.

2. Sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici adottate a decorrere dal primo gennaio 2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla [l. r. 36/2008](#) e non conclusi nei termini di legge ¹⁷.

3. È altresì consentito, a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della [l.r.36/2008](#), richiedere, entro il 31 dicembre 2021, la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con [decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871](#) ¹⁸.

¹⁴ **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** " 5. Per gli interventi di cui al comma 1, cofinanziati con contributi costanti poliennali, il rimborso delle rate di mutuo ai soggetti attuatori sarà garantito in ogni anno finanziario esclusivamente per i piani di ammortamento pervenuti al dipartimento regionale competente entro il 15 settembre. Per le richieste pervenute dopo il 15 settembre, il rimborso sarà garantito solo a decorrere dall'anno finanziario successivo."

¹⁵ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 27, precedentemente così recitava:**

"Art. 39 (Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati) – 1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati. 2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge. 3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente. 4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili. 5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva le rimodulazioni degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36 ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria. 5 bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5. 5 ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3."

¹⁶ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 19 novembre 2020, n. 23; precedentemente così**

recitava: "Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentita esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), per i quali si sia raggiunto entro il 31 marzo 2020 un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021 nonché presentare entro il 31 dicembre 2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione. La percentuale del 35 per cento è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione."

17 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 19 novembre 2020, n. 23; precedentemente così recitava: *“La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso.”*

18 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 19 novembre 2020, n. 23; precedentemente così recitava: *“È altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 richiedere entro il 31 dicembre 2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871.”* 19 Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 3 febbraio 2012, n. 2; precedentemente così recitava: *«La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti propedeutici all'accorpamento in una unica Azienda Ospedaliera Regionale delle Aziende Ospedaliere e di tutti i Presidi Ospedalieri operanti sul territorio regionale che erogano attività di degenza sia in regime ordinario che diurno».* *Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte cost., con sentenza n. 18/2013, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale.